



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 50 del 17-01-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 23 DEL 17-01-2024

Oggetto: Determinazione indennità di funzione della Giunta comunale e del Presidente del Consiglio comunale.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 82;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:
 - 1) a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:
 - a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
 - b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
 - c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
 - d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
 - e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
 - f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
 - g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
 - h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
 - i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 3.036,00);

- 2) l'indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per l'anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- 3) le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

Preso atto che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 12.06.2022 per il rinnovo degli organi politici:

- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Dott. Ing. Camillo D'Angelo, nonché i componenti del Consiglio Comunale;
- con deliberazione n. 23, in data 07.12.2023 è stato eletto alla carica di Presidente del Consiglio il sig. Simone Angelini;
- con deliberazione n. 22, in data 07.12.2023 sono stati nominati alla carica di Assessore comunale le seguenti persone:

Cognome e nome	Deleghe conferite
Ragonici Luca	Vice Sindaco
Caterini Battista	Assessore

Visto l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 2.208,00 corrispondente al 16 % di quella prevista per i presidenti di regione;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

Visto l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

Visto il D.M. 3 maggio 2022, recante "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a

statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni», in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, il quale ha espresso il seguente parere: *«l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005»*;

- n. 203 del 2 dicembre 2022, il quale ha espresso i seguenti pareri:

1. *“Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali.”*;

2. *“Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.”*.

Visto il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023:

“La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall'art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente;

Richiamato l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, che, in particolare demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità di

funzione e dei gettoni di presenza;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 21/o denominato “indennità di carica sindaco e assessori” del bilancio di previsione 2024-2026, sufficientemente capiente;

Ritenuto di:

- dover determinare la misura delle indennità di funzione spettanti:

1) al Sindaco nella misura del 100% per l'anno 2024;

2) ai componenti la Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio comunale in applicazione delle norme sopra richiamate;

- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1) di quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali ed al Presidente del Consiglio comunale sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dal D.M. n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa e quindi:

- per il sindaco in misura pari ad euro 2.208,00;

- per il vicesindaco in misura pari al 15% di quella prevista per il sindaco;

- per l'assessore in misura pari al 10% di quella prevista per il sindaco;

- per il Presidente del Consiglio in misura pari al 5% di quella prevista per il sindaco;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il presente provvedimento *è/non è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 che il responsabile del

procedimento è la Dott.ssa Priscilla Di Vittorio;

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 19-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni